

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79

NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 9 del 06.08.07

PROPONENTE: Landi Giocondo & C. s.r.l.

COMUNE: Stazzema e Vagli Sotto (LU)

OGGETTO: Proroga e variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA FANIELLO"

Il Coordinatore del Settore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

_____ |

Preso atto che in data 15.02.06, acquisita al protocollo del Parco in data 22.02.06, con n. 683, il Comune di Vagli Sotto trasmetteva a questo Ente, per le autorizzazioni di competenza, la richiesta di proroga e variante al progetto di coltivazione del sito denominato CAVA FANIELLO nei comuni di Stazzema e Vagli Sotto presentato dalla ditta Landi Giocondo & C. s.r.l. con sede in Seravezza;

Viste la proprie determinazioni n. 9 del 01.09.2001 e n. 5 del 03.05.04 relative al rilascio con prescrizioni della Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per il progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA FANIELLO" e successiva variante;

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella

|| composizione
|| della struttura

|| operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Strutture Operative del Parco e segnatamente la richiesta di documentazione integrativa effettuata a seguito delle risultanze della prima riunione della Commissione tecnica dei nulla osta del 27.03.06;

Viste le integrazioni pervenute in data 15.09.06 prot. n. 3643, in data 21.09.06 prot. n. 3695 e in data 01.12.06 prot. n. 4631;

Preso atto che la Commissione tecnica dei nulla osta nella seduta del 05.12.06, esaminata la documentazione integrativa prodotta ha accertato la presenza di difformità, rispetto al progetto autorizzato, relativamente al Nulla Osta del Parco e al Vincolo Idrogeologico, sanabili attraverso il pagamento di sanzione amministrativa;

Considerato che la ditta Landi Giocondo & C. s.r.l. ha provveduto al versamento della somma di euro 417,60 per violazione al Nulla Osta del Parco e di euro 400,00 per violazione al Vincolo Idrogeologico, con bollettini postali rispettivamente in data 21.05.07 e in data 20.06.07;

Preso atto che la Commissione Tecnica per la valutazione di impatto ambientale nella seduta finale del 01.08.07 ha ritenuto che le lavorazioni proposte nella variante al progetto di coltivazione della cava Faniello non richiedono ulteriori analisi sia delle componenti ambientali sia degli impatti rispetto a quelle effettuate nello S.I.A. allegato al progetto di coltivazione già autorizzato, assumendo gli esiti di tale studio quali esiti dell'esame di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione della cava Faniello, comprensivo della variante proposta;

Visto che il Proponente ha prodotto autocertificazione di disponibilità dei beni su cui si sviluppa l'attività estrattiva, pervenuta al Parco in data 03.08.07 prot. 3247;

Preso atto che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 2.065,83, a copertura degli anni successivi alla scadenza della prima autorizzazione rilasciata con atto n. 9 del 01.09.2001, tramite bonifico registrato con reversale n. 337 del 18.12.06, e il versamento di € 2.065,83, tramite bonifico registrato con reversale n. 242 del 25.07.07, il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5%;

DETERMINA

di confermare la validità della **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché del **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 151 D.Lgs. 490/99 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, espressi con propria determinazione n. 9 del 01.09.01, anche per le lavorazioni previste nella variante al progetto di coltivazione del sito denominato CAVA FANIELLO, acquisita al protocollo del Parco in data 22.02.06 con n. 683;

di confermare il **Programma di Gestione Ambientale** della determinazione n. 9 del 01.09.01 come di seguito richiamato e modificato:

ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE

Si procede alla realizzazione delle attività previste, ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

a) In corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite cabalette e tubazioni in materiale plastico. Le acque di lavorazione non dovranno scorrere liberamente nei piazzali di cava al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;

ATTIVITÀ DI RIPRISTINO

Nella realizzazione delle attività previste nella fase di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

b) Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali ed utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);

c) I fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

d) Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;

e) Nel caso in cui lo stato finale, precedente la fase di ripristino, presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, queste dovranno essere supportate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;

f) Dovrà essere effettuato e trasmesso al Parco un monitoraggio fotografico dell'area esterna, con cadenza annuale a partire dalla data di inizio lavori;

DETERMINA ALTRESI'

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con la validità temporale pari a **quattro anni**, a decorrere dalla data di notifica del presente atto;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la

Pronuncia di Compatibilità ambientale, per il Nulla Osta del Parco e per le autorizzazioni paesaggistica ed idrogeologica;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero ai Comuni di Vagli Sotto e Stazzema, alle Comunità Montane Alta Versilia e della Garfagnana, all'A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore
Dott. Arch. Raffaello Puccini**

Det. p.c.a. 09/07